

(N. 2020)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1951 (V. Stampato N. 2072)

presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 NOVEMBRE 1951

Revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le ferme speciali proprie di ciascuna Forza armata, e nominati, dopo aver frequentato appositi corsi, specializzati o specialisti, è dovuta una indennità di specializzazione nelle misure previste dall'annessa tabella I.

Salvo il disposto del successivo articolo 5, l'indennità di specializzazione spetta dalla data sotto la quale siano state riconosciute agli interessati le qualifiche di specializzato o

specialista e per tutto il periodo di tempo durante il quale gli interessati conservino le qualifiche stesse.

Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, agli specialisti della Marina e a quelli dell'Aeronautica, che non hanno obbligo continuativo di volo, l'indennità di specializzazione è corrisposta a decorrere dal 1° agosto 1949; agli specialisti dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo l'indennità medesima è corrisposta a decorrere dal 1° maggio 1948.

Art. 2.

Ai militari di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, dopo un tirocinio pratico, ottengano la nomina ad aiuto

specializzato o aiuto specialista, è attribuita un'indennità giornaliera di lire 21, 15 e 9 a seconda che siano compresi nel primo, secondo o terzo gruppo di specializzazioni di cui alla annessa tabella I.

L'indennità di cui al comma precedente è raddoppiata dopo il compimento del diciottesimo mese di servizio e aumentata di un altro terzo della misura base al compimento di ciascuno dei successivi periodi di diciotto mesi.

Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse in sostituzione delle indennità di specializzazione e di mestiere, dei soprassoldi speciali per incarichi e dei soprassoldi di categoria e specialità dovuti in base alle vigenti disposizioni. Per i personali indicati negli stessi articoli le indennità e i soprassoldi speciali anzidetti sono soppressi.

Nei confronti del personale della Marina indicato nei precedenti articoli 1 e 2, che abbia diritto agli assegni giornalieri di cui alle tabelle B e C allegate al regolamento sugli assegni d'imbarco, approvato col regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, le misure delle indennità previste dagli articoli stessi sono diminuite delle seguenti percentuali dei predetti assegni giornalieri:

10 per cento per i capi di 1^a, 2^a e 3^a classe;

20 per cento per i secondi capi;

30 per cento per i sergenti, sottocapi e comuni di 1^a classe;

40 per cento per i comuni di 2^a classe.

Allo stesso personale della Marina non spettano, inoltre, gli assegni di cui alla tabella D allegata al suddetto regolamento.

Art. 4.

Il numero degli specializzati o specialisti (personale a ferma speciale) e degli aiuti specializzati o aiuto specialisti (personale di leva) è determinato annualmente per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, come forza media con la legge di bilancio. Con la stessa legge sarà determinato per ciascuna delle tre Forze armate il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento dell'indennità di specializzazione di cui al successivo articolo 8.

Art. 5.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non competono:

a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;

b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio;

c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;

d) durante le punizioni di rigore (arresti, sala, prigione) per il periodo di tempo durante il quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

e) durante le assenze ingiustificate;

f) durante il periodo di sospensione dalle mansioni di specializzazione o di mestiere normalmente esercitate, ordinate con provvedimento ministeriale;

g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

Art. 6.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa specializzati e specialisti, che vengono impiegati, in seguito ad autorizzazione ministeriale, in una specializzazione di categoria superiore a quella prevista per il gruppo di specializzazione cui appartengono, sono dovute, per il periodo di tempo in cui vi sono impiegati, le indennità della specializzazione superiore, qualora essa sia compresa nell'organico del reparto.

Art. 7.

I militari di cui al precedente articolo 1, congedati per fine ferma, hanno diritto, all'atto del richiamo, all'indennità di specializzazione, sempre che ad essi siano affidate le mansioni di specializzazione previste dall'annessa tabella I.

Agli aiuti specializzati o aiuto-specialisti di leva, che, all'atto del congedo, vengano nominati con determinazione ministeriale specializzati o specialisti, sono dovute, in caso di richiamo, le stesse indennità previste per gli

specializzati o specialisti a ferma speciale, sempre che ad essi sia affidata alcuna delle mansioni di specializzazione previste dall'annessa tabella I.

Art. 8.

Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che esplicano, in seguito a regolare conferimento a norma delle vigenti disposizioni, uno degli incarichi indicati nell'annessa tabella II, l'indennità di specializzazione è aumentata di lire 40 giornaliera.

Art. 9.

Tutte le disposizioni in vigore concernenti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, che provvedono a fissare le categorie di specializzazione o di mestiere e le indennità relative, sono abrogate.

Art. 10.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 3.388.500.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte per lire 84.000.000 e per lire 1.150.000.000 con le somme già stanziolate rispettivamente nei capitoli 42 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e per il residuo importo di lire 2.154.500.000, mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

capitolo 161	L.	18.000.000
capitolo 162		110.000.000
capitolo 163		50.000.000
capitolo 165		62.000.000

capitolo 168	L.	50.000.000
capitolo 171		50.000.000
capitolo 196		150.000.000
capitolo 197		100.000.000
capitolo 199		131.000.000
capitolo 200		89.000.000
capitolo 201		40.000.000
capitolo 205		449.000.000
capitolo 230		50.000.000
capitolo 265		805.500.000

Alla copertura della maggiore spesa di lire 1.758.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà provveduto per lire 84.000.000 e per lire 900.000.000 con le somme disponibili rispettivamente nei capitoli 42 e 86 dello stato di previsione della spesa del Ministro della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e per il residuo importo di lire 774.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

capitolo 162	L.	100.000.000
capitolo 163		50.000.000
capitolo 165		84.000.000
capitolo 168		50.000.000
capitolo 171		50.000.000
capitolo 196		50.000.000
capitolo 197		100.000.000
capitolo 199		100.000.000
capitolo 200		90.000.000
capitolo 201		50.000.000
capitolo 230		50.000.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TABELLA I.

RIPARTIZIONE IN GRUPPI DELLE CATEGORIE DEGLI SPECIALIZZATI
O SPECIALISTI DELLE TRE FORZE ARMATE

CATEGORIE DEL 1° GRUPPO.

*Indennità giornaliera di lire 180.**Esercito:*

Specializzati per il tiro.
Apparecchiatori di linee.
Apparecchiatori telegrafonici.
Elettricisti magnetisti.
Marconisti.
Meccanici fotoelettricisti.
Radiomontatori
Specializzati trasmissioni radio.
Specializzati per centrali e. a.
Specializzati per Radar.
Aggiustatori.
Verificatori pompe iniezioni.
Piloti di autoblindo.
Piloti di mezzi corazzati.
Meccanici di mezzi corazzati.
Motoristi.
Tornitori.
Meccanici di centrale e. a.
Meccanici di Radar.
Artificieri.
Aiutanti topografi.
Minatori scelti.
Stereotelemetristi (telemetristi e. a.).
Motoristi per gruppi elettrogeni.
Musicanti prime parti.
Stenografi.
Meccanici di officina.
Capi centrale telegrafonica.
Capi mugnaio.
Capi panettieri.

Marina:

Meccanici.
Motoristi navali.
Fuochisti abilitati conduttori macchine.
Nocchieri.
Elettricisti.
Cannonieri s. t.
Cannonieri armaioli.
Fuochisti artefici.
Specializzati direzione tiro.
Siluristi.

Torpedinieri.
Radiotelegrafisti.
Palombari.
Segnalatori.
Artificieri.
Fuochisti motoristi abilitati.
Musicanti prime parti.
Stenografi.
Ecogniometristi.
Radaristi.

Aeronautica:

Marconisti operatori.
Marconisti meccanici.
Radaristi.
Elettricisti.
Motoristi d'aeroplano.
Elettromeccanici di bordo.
Montatori strumentisti.
Montatori d'aeroplano.
Motoscafisti padroni.
Conduttori mezzi speciali.
Armieri.
Artificieri.
Fotografi per aerei.
Operatori cinematografici.
Assistenti tecnici.
Musicanti prime parti.
Stenografi.

CATEGORIE DEL 2° GRUPPO.

*Indennità giornaliera di lire 150.**Esercito:*

Centralinisti per centrali con più di 30 linee.
Meccanici elettricisti.
Conduttori di caldaie a vapore.
Falegnami scoceai.
Falegnami carpentieri.
Frigoristi.
Lamieristi.
Meccanici sezione disinfezione.
Meccanici di automezzi.
Montatori.
Radiatoristi.

Saldatori autogeni.
 Conduttori di carrette cingolate.
 Piloti di natanti a motore.
 Conduttori Cartepillar Bulldozer e grader.
 Operatori macchine stradali.
 Armaioli.
 Operai di artiglieria.
 Aiuto radiologi.
 Odontotecnici.
 Aerologi.
 Operatori cinematografici.
 Specializzati per mascheramento.
 Mugnai scelti.
 Panettieri scelti.
 Fabbri fucinatori.
 Tappezziere.
 Idraulici.
 Verniciatori.
 Vulcanizzatori.
 Disegnatori.
 Fotografi.
 Litografi.
 Telescriventi.
 Musicanti seconde parti.

Marina:

Cannonieri T.
 Cannonieri P. M.
 Cannonieri P. S.
 Cannonieri P.
 Aiutanti (polizia scientifica).
 Furieri O.
 Furieri S.
 Carpenteri navali.
 Infermieri specializzati.
 Istruttori educazione fisica.

Nocchieri di porto.
 Musicanti seconde parti.

Aeronautica:

Fotografi.
 Montatori d'officina.
 Odontotecnici.
 Assistenti radiologi.
 Musicanti seconde parti.

CATEGORIE DEL 3° GRUPPO.

Indennità giornaliera di L. 120.

Esercito:

Conduttori scelti di autovetture e automezzi speciali.
 Trattoristi.
 Maniscalchi.
 Calafati.
 Musicanti terze parti.

Marina:

Falegnami navali.
 Infermieri.
 Autisti meccanici.
 Musicanti terze parti.

Aeronautica:

Automobilisti.
 Aiutanti di sanità - infermieri.
 Specializzati per i servizi logistici ed amministrativi.
 Assistenti contabili.
 Musicanti terze parti.

TABELLA II.

CARICHE PER LE QUALI È DOVUTO L'AUMENTO DI LIRE 40 GIORNALIERE
 DELL'INDENNITÀ DI SPECIALIZZAZIONE

Esercito:

Capo armaiolo.
 Artificiere capo.
 Capo officina o laboratorio.
 Capo meccanico.
 Capo marconista.
 Capo radiomontatore.
 Capo centrale telegrafica.
 Capo mugnaio.

Capo panettiere.
 Guardamateriali.
 Guardamunizioni.
 Istruttore di scuole specializzati.
 Capo musica.

Marina:

Capo carico.
 Consegnatario materiali.
 Capo posto radio-telegrafista.

Capo ufficio telegrafico.
Contabile agli assegni.
Capo nucleo pompieri.
Capo officina.
Capo deposito munizioni.
Capo impianto artiglierie di calibro non inferiore al 135.
Capo centrale tiro.
Istruttore di scuole specialisti.

Aeronautica:

Capo motorista.
Capo montatore.

Capo armiere.
Capo elettricista.
Capo marconista.
Capo elettromeccanico di bordo.
Capo fotografo.
Capo automobilista.
Capo stazione meteorologica.
Capo magazzino o deposito materiali logistici e tecnici.
Capo officina e laboratorio.
Capo centrale telefonica e telegrafica.
Capo servizio incendi.
Istruttore di scuole specialisti.